

IMPOSTE DIRETTEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Scadenze del 30.11.2023: secondi acconti, imposta di bollo e Lipe**

Il 30.11.2023 scade il termine per pagare i secondi acconti 2023 (tranne per persone fisiche titolari di Partita Iva sotto i 170.000 euro di ricavi/compensi 2022), per l'invio dell'imposta di bollo 3° trimestre (o 1°, 2° e 3° se sotto la soglia dei 5.000 euro) e delle Lipe 3° trimestre.

Come per gli anni passati il **30.11** si appresta a essere una data colma di **scadenze fiscali**; si pensi al **secondo acconto** delle imposte (eccezion fatta per i soggetti che possono fruire della proroga al 16.01.2024), alle **Lipe del 3° trimestre 2023** all' **imposta di bollo sulle fatture emesse nel 1°, 2° e 3° trimestre, se sotto determinate soglie, e all'invio dei Modelli Redditi e Irap.**

Per quanto riguarda il secondo acconto, si ricorda che l'art. 4 D.L. 145/2023 prevede appunto una **dilazione per il versamento del 2° acconto delle imposte 2023 per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2022 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro. Non sono ammessi alla dilazione** i soci di società, le S.r.l., S.n.c., S.a.s., gli enti commerciali e non commerciali. La proroga riguarda Irpef (o Imposta sostitutiva dei forfetari o minimi), cedolare secca, Ivie/Ivafe, mentre restano esclusi e vanno quindi **versati al 30.11.2023 i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail, nonché Ires e Irap delle società.** Le **scadenze della dilazione** sono le seguenti: 16.1.2024 se si versa in un'unica soluzione; 16.01.2024 - 16.02.2024 - 18.03.2024 - 16.04.2024 - 16.05.2024 se si opta per le 5 rate (con interessi nella misura dello 0,33% mensile). Per quanto riguarda invece l' **imposta di bollo**, si ricorda che con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando **"SI"** nel campo **"Bollo virtuale"** contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Al **30.11.2023** devono provvedere a versarla coloro che nel 1° e nel 2° trimestre 2023 non hanno superato la soglia di 5.000 euro (modifica rispetto al precedente limite di 250 euro, apportata dall'art. 3, c. 4 D.L. 73/2022), unitamente all'imposta di bollo del 3° trimestre 2023 a prescindere dall'importo. Il 4° trimestre invece andrà poi versato entro il 29.02.2024. I **codici tributo** sono i seguenti: 1° trimestre: codice tributo 2521, anno 2023; 2° trimestre: codice tributo 2522, anno 2023; 3° trimestre: codice tributo 2523, anno 2023. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, **all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" / Fatture elettroniche / Pagamento imposta di bollo, i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A),** integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta (Elenco B), per ciascuno dei 3 trimestri.

I contribuenti possono indicare l'importo **"suggerito"** dall'Agenzia delle Entrate o modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo). Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato con pagamento diretto sul conto corrente indicato, attraverso Mod. F24.